



INFORMATIVA AI GENITORI

Dichiarazione concernente il luogo di dimora di minorenni (dichiarazione concernente il luogo di dimora di figli minorenni, in caso di domicili separati dei genitori aventi l'autorità parentale congiunta, in osservanza dell'art. 301a del Codice Civile Svizzero).

Questa dichiarazione ha validità unicamente se unita alla notifica di arrivo, di partenza, di cambio di indirizzo, secondo le disposizioni legali in vigore concernenti l'obbligo di notifica.

Dati dei detentori dell'autorità parentale

Nome e cognome	data di nascita	numero di telefono
.....
.....

Dati dei figli minorenni

Nome e cognome	data di nascita
.....
.....
.....

La persona sottoscritta, detentrica dell'autorità parentale, dichiara che la notifica di arrivo, di partenza, di cambio indirizzo, del minore/dei minori sopra menzionato/i, **avviene con il consenso dell'altra persona detentrica dell'autorità parentale congiunta e che non vi sono misure di protezione, decise dal giudice o dall'autorità di protezione dei minori, in merito al luogo di dimora.**

La stessa attesta inoltre di aver preso atto del contenuto dell'articolo 301a del Codice Civile Svizzero, riportato sul retro del presente formulario.

L'Ufficio controllo abitanti si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente formulario.

La presente dichiarazione è facoltativa nel caso in cui entrambi i genitori si presentano personalmente e simultaneamente presso i nostri uffici.

Tresa, data

Firma



Estratto del Codice civile svizzero (CC) Autorità parentale

Nuove disposizioni del CC riguardanti la determinazione del luogo di dimora:

Art. 301a CC Determinazione del luogo di dimora

1. L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
2. Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:
 - a. il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero.
 - b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.
3. Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.
4. Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.
5. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

Introdotta dal n. 1 della LF del 21.06.2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1 luglio 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025)

Tresa, data e firma: